QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXIX n° 3 15 Febbraio 2022

IN QUESTO NUMERO

1. **4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca.**
2. **Nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali.**
3. **APE Sociale.**
4. **Incentivi alle Rinnovabili. On-line i bandi GSE per l'iscrizione ai registri del 4 luglio 2019 e i regolamenti operativi.**
5. **ARERA - Pubblicato il valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica nell'anno 2021 ai fini della quantificazione, per l'anno 2022, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi (biogas ex CV.**
6. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2022. Circolare INPS.**
7. **Sospensione attività imprenditoriale per lavoro irregolare in agricoltura. Condizioni per la revoca. Parere INL.**

*****

1) .1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca.



Sono aperti i termini perla presentazione delle domande relative all'operazione 4.1.04 che si pone come obiettivo di migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche e di ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici.

Possono usufruire degli aiuti le imprese agricole singole ed associate.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

I richiedenti devono soddisfare le condizioni seguenti:

- risultare iscritti alla CCIAA:
- l'attività agricola deve esse primaria per le aziende individuali
- per le società l'esercizio dell'attività agricola deve risultare esclusivo
- in entrambi i casi le attività connesse, come produzione e cessione di energia non devono superare il 50% dell'attività complessiva
- essere in regola con gli obblighi relativi alla normativa vigente
- risultare iscritti all'anagrafe regionale delle aziende con posizione validata e aggiornata
- avere una posizione previdenziale regolare.

I progetti dovranno definire la riduzione di emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi riconducibili a due linee principali

- Stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e digestato
- Distribuzione degli stessi

Sono, pertanto, ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili ed attrezzature di distribuzione degli effluenti stessi;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
- interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici;
- interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo.

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi alle precedenti voci nella misura massima del 10% del costo complessivo, come anche le spese per investimenti immateriali quali l'acquisto di software.
Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna.
Gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica.
Gli interventi finalizzati a migliorare il microclima negli allevamenti devono prevedere una quantificabile riduzione di emissione di ammoniaca
Gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.
I progetti saranno selezionati in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità
tipo di approccio: singolo o approccio collettivo;

- abbinamento con altra operazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali;
- tipologia di investimento;
- ubicazione dell'investimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- ubicazione dell'investimento in comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell'aria
- per la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d'azoto;
- intensità della riduzione di ammoniaca (NH3).

Punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 25 punti.

Importo del singolo progetto è fissato in una **spesa minima di 20.000 €** e massima di
euro 180.000,00 nel caso di progetti singoli;
euro 500.000,00 nel caso di progetti collettivi.
L'aiuto è definito nella misura del 75% della spesa ammissibile.
Le domande di sostegno possono essere presentate fino alle ore 13.00 del 1 aprile 2022.
I progetti approvati e finanziati dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione.
Le fatture elettroniche relative dovranno riportare, pena la non ammissibilità, il **codice unico di progetto (CUP)** o **scrittura equipollente.**

Infine, ricordiamo che beni acquistati e opere realizzate sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale come definito dall'art. 10 della L.R. 15/2021 e dall'art. 71 Reg. (UE) 1303/2013.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici di zona.
(A. Caprara)

*****

2) Nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali.

Con nota n. 29/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni utili al corretto adempimento della nuova comunicazione obbligatoria per l'avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotto all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto fiscale) e finalizzato "*a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive*".
Purtroppo, ancora una volta, la tanto proclamata intenzione di semplificare gli adempimenti e le procedute in materia di lavoro, trova una ulteriore smentita nella previsione in commento che, inopinatamente, introduce un ulteriore obbligo di carattere amministrativo a carico dei committenti che rivestono la qualifica di imprenditore. Di seguito sono evidenziati i chiarimenti di maggiore interesse.

L'ispettorato precisa che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di **i**mprenditori; ciò in quanto l'adempimento è previsto nell'ambito della nuova disciplina sulla sospensione dell'attività imprenditoriale. Ne consegue che **l'obbligo in questione riguarda le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali.**

Quanto alla categoria dei soggetti interessati dall'obbligo in questione, per "*lavoratore autonomo occasionale*" deve intendersi il lavoratore inquadrabile nella definizione contenuta all'**art. 2222 c.c.,** ovvero la persona che "*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*".

Secondo le indicazioni contenute nella nota, sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di natura subordinata, ma anche tutta una serie di rapporti per la maggior parte dei quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione preventiva, ovvero:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le prestazioni occasionali svolte nell'ambito del "Libretto Famiglia" e "Contratto di prestazione occasionale" (c.d. "voucher") disciplinato dall'art. 54 bis D.L. n. 50/2017, conv. In L. n. 96/2017;
- le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (che tuttavia rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in commento qualora l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA);
- i rapporti con i lavoratori "*intermediati da piattaforma digitale*" (i c.d. "riders").

Per un corretto adempimento dell'obbligo è necessario prestare attenzione prima di tutto alle tempistiche di invio.
La nota stabilisce infatti che per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione della nota), la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,** eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La modalità di invio è stata uniformata dalla norma a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite "*comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica*", e nel rispetto dell'articolo 15 c. 3, del d.lgs. n.81/2015.
L'Ispettorato, sul punto, precisa che la competenza è quella dell'Ispettorato territoriale che ha sede nel luogo ove si svolge la prestazione.

In attesa dell'aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi in uso, possono essere usati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria messi a disposizione dall'Ispettorato.
Nel corpo dell'e-mail devono essere indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo dove si svolge la prestazione, la descrizione dell'attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l'ammontare del compenso riconosciuto al prestatore.
È consigliabile conservare copia della comunicazione inviata a mezzo e-mail, ai fini probatori, in caso di accertamenti ispettivi.
I chiarimenti dell'Ispettorato si concludono con la conferma delle sanzioni, già previste in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, che vanno da 500,00 € fino a 2.500,00 € per ogni omissione di comunicazione effettuata.

*****

3) APE Sociale.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato per tutto l'anno 2022 l'APE SOCIALE che è una prestazione assistenziale sperimentale di accompagno alla pensione alla quale possono accedere categorie definite di soggetti addetti a lavori gravosi, disoccupati, portatori di handicap o che assistono familiari con handicap.



Sono state introdotte modifiche alla normativa pertanto per i **disoccupati** con almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi, dal 01/01/2022 non è più richiesta la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; relativamente alle categorie di **soggetti che svolgono lavori gravosi** (per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorativa) sono state aggiunte ben 26 nuove figure professionali che potranno accedere all'APE Sociale con 63 anni di età e 36 anni di contributi e fra questi sono ricompresi i **lavoratori agricoli; i lavoratori edili e ceramisti** potranno accedere all'APE Sociale con 32 anni di contributi e 63 anni di età anagrafica.
L'Inps con prossima circolare emanerà ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte e comunque **le istanze per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape Sociale**, che hanno una definita scadenza temporale di valutazione e di riconoscimento in Ragione dei limiti annuali di spesa ed in riferimento al tempo in cui il soggetto matura i requisiti devono essere presentate entro il 31 marzo 2022, entro il 15 Luglio 2022, entro e non oltre il 30 Novembre 2022.

Il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per la consulenza in merito e l'inoltro delle domande all'Inps.
(R. Donati)

*****

4) Incentivi alle Rinnovabili. On-line i bandi GSE per l'iscrizione ai registri del 4 luglio 2019 e i regolamenti operativi.

Il **GSE** ha pubblicato i **Bandi** dell'ottava procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019 (DM 4.07.2019) secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 199 del 2021 di recepimento della direttiva 2001/2018 per la promozione delle energie rinnovabili (per approfondimenti si veda la circolare confederale 16.550 del 31.01.2022).

I Bandi, relativi ai contingenti di potenza non assegnati nelle precedenti procedure, sono scaricabili dai seguenti link:



- *Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo A, codice RG_A_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo A-2, codice RG_A2_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo B, codice RG_B_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo C, codice RG_C_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo A, codice AS_A_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo B, codice AS_B_2022_8;*
- *Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo C, codice AS_C_2022_8.*

Il periodo per le iscrizioni si **aprirà** alle **ore 12:00 di lunedì 31 gennaio 2022** e si **chiuderà** improrogabilmente **alle 12:00 di mercoledì 2 marzo 2022**.

Le richieste dovranno essere trasmesse al **GSE** entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente mediante l'applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e chiusura.
Nella sezione del sito web del GSE *Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/Documenti* sono disponibili le versioni aggiornate del *Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste e del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*, alle quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio relativo alla partecipazione ai Registri o alle Aste e, in generale, agli incentivi del DM 4.07.2019.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti effettuati nel Regolamento Operativo (rispetto alla versione di fine settembre 2021) si segnala quanto previsto per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Il GSE precisa che la deroga al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, contenuta nel D.L. 77/2021 (per gli impianti con moduli sollevati da terra, ecc.) sarà applicabile solo a seguito della pubblicazione dei provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica, previsti dal D.Lgs. 199/2021, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti "agrovoltaici" dal richiamato decreto legge che ha modificato l'articolo 65 del DL 76/2020.
Transizione Ecologica, previsti dal D.Lgs. 199/2021, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti "agrovoltaici" dal richiamato decreto legge che ha modificato l'articolo 65 del DL 76/2020.
Nella stessa sezione del sito web del GSE è inoltre consultabile la *Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019*.

Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, solo dopo che l'impianto risulti su GAUDÌ nello stato "Impianto Validato" sarà possibile presentare la richiesta; si invitano quindi i Soggetti Responsabili a tenere in considerazione i tempi tecnici di validazione al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando.

Il GSE ricorda in particolare che, sulla base dell'art. 4.2 del DM 4.07.2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, deve inviare in fase di iscrizione, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione riportata nell'Allegato D del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM 4.07.2019, art. 3) e la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità (DM 4.07.2019, artt. 9, 14 e 17) indicati nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta per l'iscrizione.

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 1 del DM 4.07.2019, per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte successivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento della Tabella 1.1 dello stesso Allegato 1 sono ridotte del 5%, per gli impianti del Gruppo A, e del 2%, per gli impianti del Gruppo B.
Tutte le FAQ relative al DM 4.07.2019 sono disponibili sul sito web del GSE nella sezione FER elettriche, dell'area Assistenza Clienti del sito web del GSE.
Si segnala che se a conclusione di questa Procedura risulterà disponibile ulteriore potenza residua, nelle more dell'adozione dei decreti di aggiornamento dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 199/2021, il GSE il 31 maggio 2022 aprirà un'ulteriore Procedura.
Si segnala, da ultimo, che ai sensi dell'articolo 10 "Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro" del DM 4.07.2021, i soggetti che si iscrivono ai registri e vengono inclusi nelle relative graduatorie, hanno sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa per comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento senza alcuna penalizzazione.

*****

5) ARERA - Pubblicato il valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica nell'anno 2021 ai fini della quantificazione, per l'anno 2022, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi (biogas ex CV).

Si informa che l'ARERA, con la Delibera 26/2022/R/efr del 25 gennaio 2022 (in allegato), ha determinato, ai fini della quantificazione per l'anno 2022 del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il **valore medio annuo registrato nell'anno 2021 del prezzo di cessione dell'energia elettrica, pari a 125,06 €/MWh** .
Sulla base di tale valore, il GSE procederà alla quantificazione degli incentivi che sostituiscono i Certificati Verdi "CV" per il 2022, come previsto dal Decreto 6 luglio 2012.



Si segnala che tale misura si applica, tra gli altri, ai primi impianti a biogas incentivati mediante CV e che oggi percepiscono un incentivo (I) rideterminato ogni anno sulla base del prezzo indicato dall'ARERA.
Si ricorda infatti che alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:
I = k x (180 - Re) x 0,78 dove Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità e k è uguale ad 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell' articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto sopra indicato, il valore dell'incentivo per il 2022, per gli impianti a biogas entrati in esercizio prima del 2008, è pari 42,85 €/MWh.

*****

6) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2022. Circolare INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 15 del 28 gennaio 2022) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2022.
Tale limite è di 49,91 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 525,38).

L'INPS ha, inoltre, determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2021:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 110,46	Euro 58,25	Euro 44,40

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 38,94	Euro 31,67

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 49,91.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimali retributivi di categoria *ex lege* n. 537/1981;
- il minimale dei minimali fissato, per il 2021, in € 48,98 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello *ex lege* n. 537/1981, e cioè pari ad € 44,40

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 49,91) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2022 sulla quota di retribuzione eccedente € **48.279,00** annui (€ 4.023,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2022, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni I.N.P.S., se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optano per il sistema contributivo) per il corrente anno 2022 il limite è a € 105.014,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2022	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
a) In formato cartaceo	4,00
b) In formato elettronico	8,00
c) Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

(M. Mazzanti)

*****

7) Sospensione attività imprenditoriale per lavoro irregolare in agricoltura. Condizioni per la revoca. Parere INL..

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con un recente contributo interpretativo (nota INL prot. n. 151 del 2/2/2022, ha chiarito alcune importanti questioni circa la applicabilità al comparto primario del provvedimento di sospensione dell'attività aziendale ad iniziativa degli ispettori del lavoro.

In particolare l'Ispettorato Nazionale si è soffermato sulle condizioni oggettive che possono fondare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale potestà, come noto, prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal recentissimo Decreto Fiscale - DL n.146/2021), e correlata alla verifica ispettiva che porti a verificare l'irregolare occupazione di lavoratori nel settore agricolo e/o nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

Nella richiamata circolare l'Ispettorato Nazionale chiarisce ai soggetti colpiti dal provvedimento sospensivo, a fronte delle rilevate irregolarità, che per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione

dell'attività imprenditoriale, adottato dagli Ispettori dopo aver constatato la sussistenza in azienda di lavoro irregolare non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro dei lavoratori accertati per almeno 3 mesi, mantenimento forzoso previsto viceversa per la regolarizzazione del lavoratore irregolare presente in azienda "in nero" e comminato attraverso la procedura della diffida (procedura esperibile allo scopo di contenere l'ammontare della cd. "maxisanzione" connessa alla presenza in azienda del dipendente senza la avvenuta redazione delle scritture obbligatorie (comunicazione al Centro Impiego e L.U.L.).

In sostanza si avrà un doppio binario:

- unicamente e limitatamente ai settori produttivi come l'agricoltura, comparti che si qualificano per la stagionalità della prestazione, dalla frequente apposizione di termini al rapporto (lavoro avventizio) e ciò in relazione all'andamento produttivo ed alle colture in essere o dalla natura sarà *"possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa"* anche se meramente ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività; nel caso in cui la assunzione avvenga per un lasso temporale inferiore ai tre mesi secondo la nota INL l'azienda non potrà accedere al trattamento sanzionatorio più favorevole previsto in caso di diffida se applicata ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004;
- nelle altre ipotesi previste dalla norma (art. 3, c. 3ter, legge n. 73/2002, D.lgs. n. 151/2015) si avrà viceversa la necessità di definire, per i dipendenti irregolari accertati aziendalmente e per i casi di violazione delle norme innanzi citate, nuovi rapporti di lavoro vuoi con contratto a tempo indeterminato, anche part-time (non meno del 50%), o contratti a termine (a tempo pieno) e di durata di almeno 3 mesi.

Nel caso in cui la irregolarità rilevata nell'ambito aziendale agricolo interessi personale extracomunitari privo di permesso di soggiorno la circolare INL precisa (in verità in modo non perfettamente comprensibile) che il datore di lavoro, onde ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, dovrà dare prova di aver corrisposto la prevista somma aggiuntiva nonché di aver pagato i contributi di legge (semprechè siano scaduti i termini di pagamento ordinari) oppure dovrà dare prova di aver inoltrato le denunzie contributive INPS (elemento questo di non semplice definizione, trattandosi di lavoratori irregolari e/o clandestini privi all'evidenza di documentazione anagrafica e di permesso di soggiorno).
(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**